

# COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO

## COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 30/11/2012

### Oggetto:

CAMPO SPORTIVO COMUNALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.-

L'anno **duemiladodici** il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri:

Consiglieri	Presenti
PIETRO CAPORALE	No
GERARDO CUPO	Si
PARISI OTTAVIO	Si
DIEGO FAMULARO	Si
ANTONIO QUARANTA	Si
CHIOLA MIRCO	Si
CUPO ANTONIO	No
SERGIO PARISI	Si

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente GERARDO CUPO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Si dà atto che il Sindaco è temporaneamente impedito, ne assume le funzioni il Vice Sindaco  
Sig. Cupo Gerardo**

**Si dà per letto il regolamento.**

**Il Consigliere Parisi annuncia la sua astensione, in quanto non ha ricevuto con congruo anticipo lo schema di regolamento, pur avendolo chiesto.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: "CAMPO SPORTIVO COMUNALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.-";

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 6

Assenti n. 2 (P. Caporale - A. Cupo )

Favorevoli n. 5

Astenuti n. 1 (S. Parisi)

## **D E L I B E R A**

Di approvare l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: "CAMPO SPORTIVO COMUNALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.- ", che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

**COMUNE DI PALOMONTE**  
PROVINCIA DI SALERNO

**Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale**

Settore AREA TECNICA  
Num. 56 del 29/11/2012

**Oggetto:**

CAMPO SPORTIVO COMUNALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.-

## IL SINDACO

Premesso che in data 13.08.2012, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza dei locali ed impianti di Pubblico spettacolo relativa al campo di Calcio “ San Biagio” ubicato in questo Comune alla Loc. Valle;

Dato atto che in data 11.10.2012, con nota sindacale n. 7737 del 11/10/2012, si è provveduto ad autorizzare l'uso della struttura di che trattasi;

Ritenuto la necessità di promuovere e sviluppare le attività sportive fruibili nel predetto impianto mediante l'approvazione di norme regolamentarie che ne disciplinino l'utilizzo;

Visto l'allegato Regolamento per la gestione del campo sportivo Comunale “San Biagio”, composto da n. 19 articoli;

Ritenuto procedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Approvare l'unito Regolamento per la Gestione del Campo Sportivo Comunale “San Biagio” che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. darsi atto che con l'entrata in vigore del Presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni Comunali con esso in contrasto;
3. Il regolamento de quo, composto da n. 19 articoli, diviene esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
4. Inviare copia della presente ai Responsabili di area per gli adempimenti di rispettiva competenza;

IL SINDACO  
Dr. Pietro CAPORALE



# **COMUNE DI PALOMONTE**

**Provincia di Salerno**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "SAN BIAGIO"**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/2012

## **PREMESSA**

Sono tenute in debito conto le seguenti esigenze:

- a) valutare la necessità di promuovere e sviluppare le attività sportive con lo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle stesse;
- b) rendere agevole e responsabile la gestione degli impianti sportivi in stretto rapporto fra i gruppi sportivi e l'Amministrazione Comunale;
- c) far sì che le attività che vengono svolte negli impianti sportivi siano ispirate al massimo utilizzo delle strutture, per corrispondere ai criteri di partecipazione già richiamati;
- d) privilegiare gli aspetti promozionali, sociali ed agonistici dell'attività sportiva nonché lo svolgimento delle numerose manifestazioni collegate al binomio Turismo/Sport;
- e) mantenere e consolidare la rilevanza sociale dell'impianto sportivo, quale centro di aggregazione della comunità locale;
- f) promuovere la pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
- g) promuovere le diverse forme di partecipazione, quale quella dei volontari e delle persone anziane.

## **ART. 1 FINALITA'**

1.1 L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.

1.2 Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza.

1.3 L'Amministrazione Comunale assolve la funzione di referente circa la gestione delle strutture sportive di proprietà comunale.

1.4 La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzato alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

1.5 Il Consiglio comunale, sulla base della proposta di cui al punto precedente, formula gli indirizzi in merito alla politica sportiva che deve guidare l'azione dei soggetti gestori degli impianti. Tali indirizzi debbono essere espressi almeno ogni cinque anni.

1.6 Il Responsabile dell'Area Amministrativa e il Responsabile del Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, esercitano una costante attività di verifica sulla corretta applicazione dei criteri di gestione definiti negli indirizzi programmatici e delle modalità approvate col presente regolamento, presentando, se necessario, osservazioni motivate e documentate.

## **ART. 2 OGGETTO**

2.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione esclusivamente del Campo Sportivo Comunale "San Biagio", ubicato in loc. Valle con annessi spogliatoi e servizi per atleti, i locali per i servizi igienici al pubblico, le opere di recinzione, le tribune per il pubblico, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.

## **ART. 3 DESTINAZIONE ED USO DELL'IMPIANTO**

3.1 Il campo di calcio è destinato all'uso da tutte le Associazioni sportive e ricreative, nonché dai gruppi scolastici e operatori economici del territorio comunale. Esso deve essere utilizzato con diligenza al fine di non recare danno al patrimonio comunale e secondo gli usi cui è destinato. E' vietato posizionare nel perimetro destinato alla pratica sportiva pesanti strutture fisse o mobili che possano recare danno anche temporaneo ai terreni e strutture.

3.2 Nel campo sportivo comunale sarà attività prevalente quella relativa allo svolgimento di campionati, gare ed allenamenti di calcio;

3.3 Nel campo sportivo comunale sarà anche consentito lo svolgimento di attività preparatorie di tutti gli sport che non recano danni alle strutture e alle attrezzature, ed è consentito lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche ufficiali per le pratiche sportive cui l'impianto è o omologato;

In particolare nel campo sportivo sarà consentito lo svolgimento di:

- a) allenamenti e campionati di calcio;
- b) manifestazioni sportive in generale;
- c) allenamenti sportivi in generale, corsi, campionati ed attività temporanee;
- d) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, mostre ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto d) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a), b), c) e non dovranno recare danno

all'impianto. Tali manifestazioni dovranno essere espressamente promosse dall'Amministrazione Comunale ed autorizzate dal Sindaco.

#### **ART. 4 UTILIZZO SCOLASTICO**

4.1 La priorità di utilizzo dell'impianto di cui all'art. 2 è riservata a titolo gratuito alle scuole statali del territorio del Comune di Palomonte. Le medesime dovranno comunicare all'Amministrazione Comunale le date delle attività con un anticipo di quindici giorni.

#### **ART. 5 TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

5.1 Il Campo Sportivo Comunale "San Biagio" è di proprietà del Comune e le sue attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La gestione del campo sportivo può essere effettuata con le modalità di seguito indicate:

a) Gestione diretta :

l'impianto è a gestione diretta se è gestito direttamente in economia dall'Ente attraverso i propri uffici.

b) Gestione in concessione:

l'impianto è a gestione in concessione se affidato per l'attività prevalente, in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche o ad Enti Sportivi regolarmente operanti nel territorio comunale mediante apposite convenzioni.

#### **ART. 6 MODALITA' DI GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO**

6.1 Per gestione di un campo di calcio si intende quel complesso di interventi sulla struttura e di agevolazione per l'accesso dell'utenza, definibili praticamente in:

a) **INTERVENTI SULLA STRUTTURA** consistenti in: manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di adeguamento in relazione all'evoluzione delle normative federali e di legge; interventi tesi a provvedere agli oneri economici legati alla fruizione di utenze varie;

b) **INTERVENTI PER LA STRUTTURA** finalizzati ad agevolare l'accesso dell'utenza e tutelare la sicurezza consistenti in: distribuzione degli spazi e controllo



sull'uso, riscossione tariffe, adempimenti amministrativi, interventi di vigilanza, determinazione dei livelli di responsabilità, priorità attribuita all'attività giovanile privilegiando le attività promosse dalla Scuola, dalle Società sportive, Enti e Federazioni Sportive; giusta considerazione all'attività con rilevanza turistica.

6.2 Nel campo di calcio comunale, pur sottolineando la priorità attribuita all'attività giovanile fino agli anni diciotto, sono privilegiate:

- a) Le attività promosse dall'Amministrazione Scolastica;
- b) Le attività promosse dalle Associazioni e Società Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Federazioni Sportive del C.O.N.I.;
- c) Le attività occasionali promosse da altri soggetti Pubblici;
- d) Le attività con forte rilevanza turistica di interesse generale ed in collaborazione con, l'Amministrazione Comunale;
- e) Tutte le attività promosse ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore sociale, sportivo e ricreativo.

## **ART. 7 GESTIONE DIRETTA**

7.1 Qualora il campo sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgervi attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta alla **Amministrazione Comunale**, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

## **ART. 8 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

8.1 Il Comune di Palomonte potrà gestire il campo di calcio comunale mediante concessione di servizio ai sensi dell'art. 30, comma 3 D.Lgs 163/06 ed s.m.i.;

8.2 Il Comune di Palomonte potrà gestire il campo di calcio comunale mediante concessione di servizio ai sensi dell'art. 30, comma 3 D.Lgs 163/06 ed s.m.i., affidando alla Concessionaria oltre all'attività prevalente una o più finalità di cui all'art. 3, comma 3.2 del presente regolamento;

8.3 L'affidamento in concessione sarà disciplinato da apposita convenzione in cui saranno elencate le finalità della gestione;

8.4 L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare tutte le attività concesse all'art. 3 del presente regolamento, ivi compreso gare calcistiche ufficiali, anche in presenza di

affidamento in gestione del medesimo campo di calcio; La concessionaria non potrà in alcun modo opporsi alla programmazione delle dette attività;

8.5 L'Amministrazione Comunale utilizzerà la struttura ed i relativi servizi di custodia e pulizia tutte le volte che riterrà opportuno, riservandosi di erogare contributo annuale alla Concessionaria.

## **ART. 9 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE**

9.1 La convenzione di cui all'affidamento sarà ispirata:

- a) alla necessità di perseguire un equilibrio nel bilancio di gestione dell'impianto;
- b) a garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;

9.2 La convenzione per l'affidamento in gestione del campo sportivo riceverà quanto articolato nel presente regolamento e nel capitolato per l'esternalizzazione del servizio, che formeranno in ogni caso parte integrante e sostanziale della stessa. La convenzione avrà, comunque, la durata massima di 5 anni e sarà approvata dalla Giunta Comunale.

## **ART. 10 TARIFFE**

10.1 Le tariffe per i campi di calcio comunali sono fissate annualmente con delibera di G.C., nonché le modalità per eventuali esenzioni e contributi.

## **ART. 11 DOVERI DEL CONCESSIONARIO**

11.1 Il Concessionario non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale dell'impianto a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;

11.2 La Concessionaria dovrà gestire l'impianto secondo le seguenti modalità:

- a) Piena responsabilità relativa alla custodia, sorveglianza e coordinamento, a proprio totale rischio con organizzazione dei propri mezzi e con personale proprio.

b) L'orario quotidiano di apertura e chiusura nonché il programma annuale di utilizzo saranno previamente concordati con il Responsabile del Patrimonio.

c) I funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale devono avere sempre libero accesso per svolgere mansioni di controllo e sorveglianza.

d) La Concessionaria per lo svolgimento dell'attività sportiva ed extrasportiva si avvarrà di personale proprio, assumendosene ogni e qualsiasi responsabilità.

e) Fissazione dell'utilizzo riservato alla Concessionaria per allenamenti e per la disputa di partite.

11.3 Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato, nonché agli impianti in esso presenti, se non autorizzati dall'amministrazione Comunale;

11.4 Per lo svolgimento della propria attività, il concessionario dovrà corrispondere al concedente un canone stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

11.5 Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.) dell'impianto sportivo. A tale proposito, prima della sottoscrizione della convenzione, il concessionario dovrà volturare le utenze a proprio nome e al termine della concessione l'intestazione delle utenze dovrà ritornare in capo al Comune di Palomonte. Le spese di volturazione all'inizio e al termine della concessione sono a completo carico del concessionario. A garanzia degli adempimenti predetti il concessionario dovrà prestare idonea garanzia che copra i costi di volturazione.

## **ART. 12 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO**

12.1 La classificazione di tali interventi viene effettuata ai sensi della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e di L.L.P.P.

## **ART. 13 MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA**

13.1 Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a terzi, la manutenzione ordinaria sarà a carico della Concessionaria. In tal caso, termini e modalità d'esecuzione delle manutenzioni ordinarie saranno regolate in convezione.

13.2. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori stessi. Nel caso in cui la Concessionaria sia un'Associazione sportiva, l'Amministrazione in ogni caso garantirà ad essa la fruizione dell'impianto sportivo per le gare ufficiali come predisposte dalla federazione sportiva di appartenenza.

13.3 La Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

#### **ART. 14**

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI MIGLIORIA**

14.1 Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a terzi, la manutenzione straordinaria del campo sportivo e di tutte le strutture annesse e di pertinenza sarà comunque a carico dell'Ente proprietario.

14.2 Nell'impianto concesso in gestione può prevedersi che l'esecuzione di interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria siano effettuati a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico, riconoscendole così l'attribuzione della titolarità per richiedere ove occorra il rilascio di autorizzazioni edilizie, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale.

14.3 Le proposte di miglorie e di manutenzione dovranno avere il parere preventivo dell'Area Tecnica e del Patrimonio nonché dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 15**

### **RISARCIMENTO DANNI**

15.1 Coloro che ottengono l'uso o la concessione dell'impianto devono porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico di chi ha richiesto l'uso dell'impianto o di chi ha in concessione l'impianto;

15.2 La Concessionaria sarà tenuta al risarcimento danni solo se i danni fossero prodotti in gare ed allenamenti, nonché manifestazioni relative alle finalità convenzionate.

#### **ART. 16**

### **POLIZZA ASSICURATIVA**

16.1 L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è tenuta da attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

16.2 La polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà attivata prima della stipula della convenzione.

16.3 In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti nello svolgimento delle attività della Concessionaria.

## **ART. 17**

### **DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE**

17.1 La concessione decade quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti del canone d'uso;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. inottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza in merito alla gestione campo sportivo comunale.

17.2 Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla concessionaria in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

17.3 In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

## **ART. 18**

### **VIGILANZA E CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO**

18.1 La vigilanza del campo sportivo spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

18.2 Ove il campo sportivo sia affidato in concessione, con qualsivoglia finalità, sarà la Concessionaria a provvedere comunque alla custodia del campo sportivo.

## **ART. 19**

### **RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DEI VALORI E DEGLI EFFETTI D'USO**

19.1 L'Amministrazione Comunale o La Concessionaria non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.



**Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000:**

Per quanto riguarda la regolarità tecnica  
Esprime parere **FAVOREVOLE**

Data 29/11/2012  
Il Responsabile AREA TECNICA  
CAPORALE GIUSEPPE

**Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000:**

Per quanto riguarda la regolarità contabile  
Esprime parere **FAVOREVOLE**

Data 29/11/2012  
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
ERNESTO CRUOGGIO

**Letto, sottoscritto:**

**IL CONSIGLIERE COMUNALE**  
F.to GERARDO CUPO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.  
Dal Municipio lì, .....

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
**F.to AMATO GERARDO**

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria,  
ai sensi dell' art. 151, comma 4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to.

---

## **P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio N. 1359, nella  
sede del Comune oggi 11/12/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
**F.to AMATO GERARDO**

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il \_\_\_\_\_

- dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000;
- decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Palomonte, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
**F.to AMATO GERARDO**